

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento - Ambito e finalità.....	pag. 2
Art. 2	Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni /autorizzazioni.....	pag. 3
Art. 3	Servizi comunali a cui indirizzare le richieste di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.....	pag. 4
Art. 4	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione.....	pag. 4
Art. 5	Attivazione del procedimento amministrativo.....	pag. 5
Art. 6	Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	pag. 5
Art. 7	Istruttoria.....	pag. 6
Art. 8	Conclusione del procedimento.....	pag. 6
Art. 9	Rilascio della concessione/autorizzazione.....	pag. 7
Art. 10	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione.....	pag. 7
Art. 11	Principali obblighi del concessionario.....	pag. 8
Art. 12	Revoca, sospensione e modifica della concessione/autorizzazione - Rinuncia.....	pag. 8
Art. 13	Decadenza ed estinzione dalla concessione/autorizzazione.....	pag. 9
Art. 14	Subentro nella concessione/autorizzazione.....	pag. 9
Art. 15	Rinnovo della concessione/autorizzazione.....	pag. 9
Art. 16	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni.....	pag. 10
Art. 17	Occupazioni d'urgenza.....	pag. 10
Art. 18	Commercio su aree pubbliche.....	pag. 10

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE

DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 19	Oggetto del canone.....	pag. 11
Art. 20	Soggetti passivi tenuti al pagamento.....	pag. 11
Art. 21	Durata delle occupazioni.....	pag. 11
Art. 22	Suddivisione del territorio comunale - Classificazione delle strade.....	pag. 12
Art. 23	Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	pag. 12
Art. 24	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione.....	pag. 13
Art. 25	Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione, graduazione e determinazione del canone.....	pag. 13
Art. 26	Occupazioni permanenti: Disciplina e tariffe.....	pag. 13
Art. 27	Occupazioni temporanee: Disciplina e tariffe.....	pag. 14
Art. 28	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo: Disciplina.....	pag. 15
Art. 29	Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.....	pag. 15
Art. 30	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.....	pag. 16
Art. 31	Esenzioni.....	pag. 17
Art. 32	Criteri ordinari di determinazione del canone - Formulario.....	pag. 18
Art. 33	Criteri particolari di determinazione del canone - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	pag. 19
Art. 34	Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	pag. 20
Art. 35	Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	pag. 20
Art. 36	Riscossione coattiva.....	pag. 20
Art. 37	Sanzioni.....	pag. 21
Art. 38	Disposizioni finali e transitorie.....	pag. 21
Art. 39	Entrata in vigore del presente regolamento.....	pag. 22

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Ambito e finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. In particolare, il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni (autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e distribuzione di carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- occupazioni determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono; la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
- i criteri di determinazione del canone;
- le agevolazioni fiscali;
- le modalità ed i termini di pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni e la disciplina transitoria).

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. Sono considerate aree comunali ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune, con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni/autorizzazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea è assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quella determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

b) che si protraggano oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, non sanabili ai sensi dell'art. 17, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, ordinando agli occupanti lo sgombero dei materiali nel più breve tempo possibile; in difetto si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive, prive del carattere comprovato d'urgenza, sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Servizi comunali a cui indirizzare le richieste di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni od autorizzazioni devono essere presentate seguendo l'allegata tabella:

SERVIZIO	TIPOLOGIA DELL'OCCUPAZIONE E SUE MODALITA'
<u>POLIZIA MUNICIPALE</u>	- Passi carrabili la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale; - Accessi carrabili o pedonali posti a filo col manto stradale ed in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre regolare cartello di sosta; - Occupazioni temporanee con steccati ponteggi e simili - Tende fisse o retrattili e Gazebo; - Cartelli pubblicitari ed insegne.
<u>LAVORI PUBBLICI</u>	- Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture e cavi.
<u>ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA e SPORT</u>	- Occupazioni temporanee per scopi produttivi, culturali e sportivi.

2. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Funzionario Responsabile del servizio.

3. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti, per motivi di pubblica utilità, possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'art. 12 del presente regolamento.”

Art. 4

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 5

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) i dati anagrafici del richiedente nel caso di persona fisica o impresa individuale, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a., la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;

c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;

d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

e) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

f) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

h) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 7 **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 5, il responsabile formula all'interessato, entro 7 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici (Urbanistica e Polizia Municipale). Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 7 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 8 **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Funzionario Responsabile del Servizio corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione (Urbanistica, Polizia Municipale e Attività Produttive) per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile del procedimento, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'Ufficio Tributi la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Funzionario Responsabile del servizio competente all'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 9

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del Servizio corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione, di cui all'art. 3, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti

oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale⁽¹⁾

(1) Eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta da atti comunali adottati dal Settore Tecnico - Servizio Opere Pubbliche, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni e comunque non oltre 180 giorni dalla richiesta di restituzione.

Art. 10

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a). gli elementi identificativi di cui al 1° comma, lettera a. o b. (secondo i casi) dell'art. 5 del presente Regolamento.
- b). la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- c). la durata dell'occupazione⁽²⁾, frequenza e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d). gli adempimenti e gli obblighi del concessionario previsti dall'art. 11 del presente Regolamento;
- e). le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- f). l'obbligo di corrispondere il canone di concessione.

2. Per le sole occupazioni temporanee inerenti le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa cavi e condutture etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

(2) Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 11
Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza Vi provvede il Comune con addebito delle relative spese.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. In caso di danni a terzi il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il concessionario ha il divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione.

6. Il concessionario è obbligato al versamento del canone alle scadenze previste pena la decadenza della concessione stessa.

Art. 12
Revoca, sospensione e modifica della concessione/autorizzazione - Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al solo rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 9, comma 2.

Art. 13

Decadenza ed estinzione dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a). violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b). violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c). mancato o parziale versamento del canone e di eventuali ulteriori diritti dovuti alla scadenza prevista.

2. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:
 - a). la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b). la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 14

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 15

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza indicando la durata del rinnovo, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 7 giorni lavorativi, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare ed inoltre alla stessa va allegata copia del bollettino attestante l'avvenuto pagamento del canone se dovuto.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 16

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene poi eventualmente rilasciato in sanatoria.

In questo caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta occupazione ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 37 del presente Regolamento per le occupazioni abusive.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 18

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione purché la durata dell'occupazione non superi i 60 minuti consecutivi.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 19

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 20

Soggetti passivi tenuti al pagamento

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

3. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Art. 21

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni.

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse non soggette ad alcun frazionamento.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella Tariffa allegata, a giorno ed in base alla superficie occupata.

Art. 22

Suddivisione del territorio comunale - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti, le strade del Comune sono classificate in n° -3- categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Per quanto concerne l'elencazione delle strade, spazi ed aree pubbliche suddivise nelle precitate tre categorie, si rimanda all'apposito allegato B del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, i fini dell'applicazione del canone ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata (c.u. = coefficiente di ubicazione = 1,00 , ovvero **tariffa base = T.b.**).

4. Le tariffe per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 25% rispetto alla 1^a (coefficiente di ubicazione = 0.75).

5. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1^a (coefficiente di ubicazione = 0.50).

Art. 23

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a). classificazione delle strade in almeno 2 categorie, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70%;

- b). entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c). durata dell'occupazione;
 - d). valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e). valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato A al presente Regolamento.
 3. Le frazioni di tariffa sino a £ 5 sono arrotondate alle £ 10 inferiori, quelle oltre £ 5 sono arrotondate alle £ 10 superiori.
 4. L'importo dei canoni fino a £ 500 è arrotondato alle £ 1.000 inferiori, oltre £ 500 alle £ 1.000 superiori.

Art. 24

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 22 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nell'allegata tabella C, non può essere in ogni caso inferiore a 0.20 e superiore a 1.50.

Art. 25

Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione, graduazione e determinazione del canone

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 10% per la parte eccedente 50 mq. e fino a 500 mq., del 30% per la parte eccedente i 500 mq.
4. Il canone è determinato in base ai criteri ed alle formule contenute nei seguenti articoli 32 e 33. del presente Regolamento.

Art. 26

Occupazioni permanenti: Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si

applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo

(c.v.e. = coefficiente di valutazione economica = 0.33).

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle arre indicate al precedente art. 19 la tariffa è pari al 30 % di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale (c.v.e. = 0.30).

La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.

3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 0.50% (c.v.e. = 0.50). Il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadono in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 27

Occupazioni temporanee: Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. La ricevuta attestante l'effettuato versamento del canone deve essere esposto dall'occupante in posizione ben visibile al pubblico

2. Il tempo di occupazione temporanea è fissato in un minimo di ore 6. Quando l'occupazione supera le 6 ore viene computata l'intera giornata con conseguente applicazione della tariffa giornaliera. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo (c.v.e. = 0.33). In ogni caso le misure della tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a £ 150 al metro quadrato per giorno.

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% (c.v.e. = 0.30). Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 50% (c.v.e. = 1.50) per ogni singola categoria.

5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% (c.v.e. = 0.50) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80% (c.v.e. = 0.20) e del 50% (c.v.e. = 0.50) le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fin di cui al successivo art. 28.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale maggiorata del 30% (c.v.e. = 1.30) per ciascuna categoria di area.

Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% (c.v.e. = 0.50) per ciascuna categoria di area.

8. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80% (c.v.e. = 0.20).

9. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'art. 29, di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante concessione a tariffa ridotta del 50%.

Art. 28

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo: Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 33.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 29

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni sottostanti o soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone (salvo aumenti/riduzioni o eccezioni previste col presente Regolamento) è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima superficie piana che le contiene.

2. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

5. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo *una tantum* nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime.

Art. 30

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) Occupazioni permanenti:

1. Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti; la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque risultante dal provvedimento di concessione.

2. Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione, stabilito con apposito atto deliberativo.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla Legge 28 marzo 1991, n° 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

3. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, di tabacchi e di altri impianti di distribuzione automatica

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

3. Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti e viene calcolato con le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 32.

B) Occupazioni temporanee

1. Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio con atto deliberativo, gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq. 12.5, corrispondente al singolo posto-auto.

Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'Amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A) punto n° 1.

2. Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con apposito atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie iniziale di calcolo ai fini della determinazione del canone (fatto salvo quanto dispongono, il comma 2 dell'art. 25 e il comma 5 dell'art. 27) è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 31 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a). le occupazioni che non protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del comune;
- b). le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

- c). le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n° 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d). le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- e). l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore ai 50 centimetri;
- f). i passi carrai di ogni tipo;
- g). le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area non ecceda i 10 mq.;
- h). le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale, durante le soste nei posteggi ad esse assegnati;
- i).le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto di concessione, la devoluzione gratuita al comune al termine della medesima;
- j).le occupazioni di aree cimiteriali;
- k). le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l).le esenzioni indicate nella precedente lettera c. sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- m).sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- n). le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico delle merci.
- o). in tutti i casi non espressamente previsti dal presente articolo le eventuali esenzioni saranno stabilite con delibera di Giunta Comunale.

Art. 32

Criteri ordinari di determinazione del canone

Formulario

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari (mq. o ml.), con l'arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore;
2. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti (C.o.p.) e temporanee (C.o.t.) viene determinata moltiplicando la tariffa base (T.b.) per il coefficiente di ubicazione (c.u.) della zona

ove insiste l'occupazione, per il coefficiente di valutazione economica (c.v.e.). L'importo così ottenuto va a sua volta moltiplicato per il numero di metri quadrati (mq.) o dei metri lineari (ml.) computabili e così si ottiene il canone relativo all'occupazione permanente. Nel caso di occupazione temporanee l'importo ottenuto a questo punto, deve essere ulteriormente moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione (gg.).

$$\mathbf{C.o.p. = T.b. \times c.u. \times c.v.e. \times mq.}$$

$$\mathbf{C.o.p. = T.b. \times c.u. \times c.v.e. \times ml.}$$

$$\mathbf{C.o.t. = T.b. \times c.u. \times c.v.e. \times mq. \times gg.}$$

3. Nel caso di occupazioni temporanee visto quanto dispone il precedente art. 27, l'importo ottenuto dalla formula $T.b. \times c.u. \times c.v.e. \times mq.$ enunciata nel precedente comma 2, deve essere moltiplicato per 1/4.

$$\mathbf{C.o.t. (pe) = T.b. \times c.u. \times c.v.e. \times mq. \times 1/4}$$

Art. 33

Criteria particolari di determinazione del canone - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camere di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

- £ 1.250 per utente (in quanto il Comune di Curtatone ha una popolazione compresa nei 20.000 abitanti);

2. In ogni caso la misura del canone annuo non deve essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.*

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 32, con riferimento alla misura di tariffa minima di £ 8.400 ridotta del 80%.**

Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.

* Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26.

** Per tariffa minima deve intendersi quella più bassa in senso assoluto prevista nel regolamento indipendentemente dall'importanza delle strade od aree occupate, dalla tipologia o dal valore

economico dell'occupazione. La percentuale di riduzione di detta tariffa non può essere inferiore al 50%.

Art. 34

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto per anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune od al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato al Comune di Curtatone o al concessionario del servizio nelle forme consentite dalla legge,* con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a £ 500 o per eccesso se è superiore alle 500.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a £ 500.000.

* Versamento diretto alla Tesoreria del comune, Versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria medesima, Versamento mediante sistema bancario, Versamento per tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b. del D. Lgs. n° 446/97.

Art. 35

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in una unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 34, comma 4.

Art. 36

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n° 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 37
Sanzioni

1. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile così come indicato dal regolamento Generale delle Entrate e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente e dagli atti comunali riguardanti i criteri per la loro determinazione.

2. Le occupazioni del suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione ovvero abusive risultanti da verbale di contestazione determinano per il contravventore:

a) l'obbligo di corrispondere un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'ente di accertare una durata maggiore.

b) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità nè superiore al doppio. Sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 36 del presente Regolamento.

3. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite

dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285.

4. Qualora il contravventore non s'avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b), del precedente comma 2 in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione procede lo stesso Funzionario che ha contestato l'abuso. La decadenza dalla concessione/autorizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

5. In caso di occupazione abusiva realizzata, ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui ai commi precedenti. Tutti gli occupanti abusivi fermo restando il diritto di regresso sono obbligati in solido verso l'ente:

a) al pagamento dell'indennità;

b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) al ripristino della sede stradale e/o degli altri beni occupati.

Art. 38
Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. è affidato, previo adeguamento delle condizioni contrattuali, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente Regolamento, fino alla scadenza del contratto in corso.
3. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continua ad essere effettuata anche dopo il 1° gennaio 1999, dall'attuale concessionaria alle stesse condizioni contrattuali in corso.
4. I soggetti di cui all'art. 20, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1 gennaio 1999 sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente Regolamento.
5. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, purché non scadute, sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento medesimo.
6. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte della ditta concessionaria a cui è affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 39

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore* il 1° gennaio 1999.

* L'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n° 446 del 1997, stabilisce che il regolamento può essere adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

* Visto anche l'art. 1 del D.L. 26 gennaio 1999 n. 9.